

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA

a cura di Claudio Minolfi

■ Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Sentenza n. 22796 del 9 novembre 2016

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL QUADRO AZIENDALE CHE ASSUME ATTEGGIAMENTI D'INSUBORDINAZIONE VERSO I DIRIGENTI

La Corte di Cassazione, nel prendere in considerazione il caso di un lavoratore, inquadrato nel ruolo di Quadro aziendale, che ripetutamente aveva assunto atteggiamenti ostili verso i suoi superiori, non ha potuto che confermare le decisioni di primo e secondo grado del giudizio circa la legittimità dell'intervenuto licenziamento. A nulla è valso portare a difesa del lavoratore che lo stesso manager, venuto dall'estero, cui sarebbe stata rivolta l'ostilità, in passato aveva avuto modo di tesserne le lodi; la Suprema Corte non ha inteso, per motivi procedurali, prendere in considerazione tale circostanza, trattandosi di valutazioni attinenti al giudizio di merito e non di legittimità, escluse pertanto dalla propria competenza. Del resto, per analoghi motivi, i giudici non hanno ritenuto di potersi esprimere sulla paventata sproporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto contestato, chiarendo che "giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare", secondo un radicato orientamento, sono nozioni che la Legge, onde adeguare le norme all'articolata realtà, rimette a valutazioni interpretative che, se prive di errori logici o giuridici, non rientrano nel giudizio di legittimità proprio della Cassazione. La Corte d'Appello, secondo la sentenza in esame, con decisione scevra da critiche sulla correttezza del metodo seguito, ha giustamente ravvisato il provvedimento espulsivo proporzionato alla reiterata condotta del dipendente, inadempiente di specifici obblighi professionali e, quindi, responsabile del deterioramento del rapporto fiduciario con l'impresa.

■ Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale
Sentenza n. 22148 dell'8 maggio 2017

L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE CHE CONTROLLANO I LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA COSTITUISCE REATO ANCHE IN PRESENZA DEL LORO CONSENSO

Confermando quello che risulta essere ormai un consolidato orientamento della Suprema Corte, oltre ai pareri altresì autorevolmente espressi in altre sedi istituzionali, la sentenza in esame ribadisce la rilevanza penale dell'installazione in azienda di telecamere che riprendono i lavoratori, sebbene con il loro consenso, senza preventivi accordi con le Organizzazioni Sindacali. Osserva, infatti, la Cassazione che, sia nella versione precedente la riforma del "Jobs Act", che con le successive modifiche (D.lgs. n. 151/2015), l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, eccezion fatta per alcuni particolarissimi casi, impone comunque al datore di lavoro un accordo sindacale o un'autorizzazione amministrativa, resa dalle competenti Autorità, per la collocazione in azienda di apparecchiature utilizzabili per il controllo a distanza dei dipendenti. Ciò per i giudici di legittimità, sebbene la circostanza vada a ledere la sfera privata dei lavoratori, stante soprattutto la natura "collettiva" del diritto tutelato di cui, trattandosi appunto d'interesse collettivo, sono portatrici esclusive le rappresentanze sindacali e l'assenza del loro consenso, momento essenziale della procedura, identifica quel comportamento antisindacale reprimibile ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. Anche il Garante della Privacy, del resto, ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali, mediante sistemi di videosorveglianza, in assenza delle garanzie previste dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto, nel caso, prestato dai soggetti "deboli" del sottostante rapporto di lavoro.

“
...giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare... sono nozioni che la Legge... rimette a valutazioni interpretative che... non rientrano nel giudizio di legittimità proprio della Cassazione.
”

“
...l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori... impone comunque al datore di lavoro un accordo sindacale o un'autorizzazione amministrativa... per la collocazione in azienda di apparecchiature ... per il controllo a distanza dei dipendenti.
”